



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sezione Fallimentare Ufficio di Milano**  
**SECONDA CIVILE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Dott.ssa Alida Paluchowski | Presidente   |
| Dott. Sergio Rossetti      | Giudice      |
| Dott. Francesco Pipicelli  | Giudice rel. |

Nel procedimento

ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

letti gli atti e i documenti della procedura, udito il giudice relatore, sentite le parti a scioglimento della riserva assunta in data odierna 24 febbraio 2022,

nel procedimento di CONCORDATO PREVENTIVO promosso dalla società ricorrente

[ ], con sede legale in [ ]

[ ], iscritta al n. R.E.A. [ ] presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* sig.

[ ], nato a Firenze [ ], residente in Monzuno (BO), C.F. [ ]

[ ], rappresentata e difesa dall'avv. [ ],  
p.e.c. [ ] domiciliata in Milano (MI), [ ], in

virtù di procura speciale rilasciata ex art. 83 c.p.c. e allegata alla busta di deposito telematico della memoria di costituzione di nuovo difensore del 28.7.2021;

vista la segnalazione di cui alla motivata relazione ex art. 173 l.f. del Commissario Giudiziale

[ ] depositata per via telematica in data 12 gennaio 2022, nella quale in estrema sintesi, le questioni che vengono portate all'attenzione del Tribunale sono:

1) il *cash pooling* e la non corretta né trasparente RAPPRESENTAZIONE CONTABILE DELL'ATTIVITA' DI [ ]



2) la cessione della partecipazione in [redacted] risalente al 2017 in assenza di perizia di congruità con estinzione di posizioni debitorie infra-gruppo e senza immediato vantaggio o interesse compensativo;

3) l'emersione di circostanze successive idonee a far venir meno – ad avviso del CG - l'assicurazione della percentuale di soddisfo ex art. 160 ultimo comma l.f.: a) la mancata risposta del mercato in procedura competitiva, in assenza di offerte sugli immobili posti quale finanza esterna a garanzia del soddisfo dei creditori nella misura minima di legge e la sopravvalutazione del loro valore in base a elementi concreti (perizia bancaria, valore del canone locatizio); b) l'emersione del [redacted] ( [redacted] ) in ragione della postergazione ed impossibilità di compensazione; c) l'emersione di un ulteriore debito di [redacted] per € 500.000,00 in ragione di una FIDEIUSSIONE RILASCIATA A FAVORE DI [redacted];

[redacted] A GARANZIA DI POSIZIONE DELLA [redacted];

ad avviso del Commissario Giudiziale ricorre dunque la fattispecie prevista dall'art. 173, L.F., per tale motivo le circostanze sopra esposte erano state portate all'attenzione del Tribunale affinché valutasse l'apertura del procedimento di revoca del concordato preventivo;

esaminata la memoria difensiva della società proponente depositata per via telematica in data 7 febbraio 2022;

letta la nota difensiva autorizzata della società depositata per via telematica in data 21 febbraio 2022, unitamente all'allegata relazione dell'attestatore dr. [redacted] sulla ricostruzione dei saldi infragruppo, con i documenti allegati;

evidenziato che la società proponente ha integralmente contestato i rilievi commissariali opponendosi alla revoca dell'ammissione ex art. 173 l.f. ed all'istanza di Fallimento del Pubblico Ministero e del creditore istante [redacted] (vedi conclusioni in data 9 febbraio 2022 nel fascicolo riunito e connesso rg pre-fall. n. [redacted]), mentre all'esito della verbalizzazione il PM – che si è riportato comunque all'istanza di fallimento agli atti laddove il Tribunale decidesse di revocare l'ammissione - ed il Commissario Giudiziale si sono rimessi alla valutazione del Tribunale;

sentite le parti all'udienza in data odierna 24 febbraio 2022 nonché all'udienza precedente in data 17 febbraio 2022.

### **OSSERVA**

#### **1. Le censure del CG in ordine alla cessione della partecipazione in [redacted]**



Il Commissario Giudiziale ha censurato la predetta operazione con le considerazioni che seguono, nella motivata relazione ex art. 173 l.f.: "...La partecipazione nella ..... è stata oggetto di cessione in data 9.9.2017 con atto ..... (nn. .... di rep. e racc.) a favore della ....., c.f. ....) al prezzo di € 8.800.000,00, che in atto viene dato per pagato e quietanzato; nella nota integrativa del bilancio di esercizio 2017 dell'operazione c'è un mero accenno, mentre nel ricorso per concordato viene ricostruita con i seguenti ulteriori dettagli: «L'operazione consiste nella cessione, al prezzo di euro 8.800.000,00, della partecipazione pari all'intero capitale della ..... detenuta dalla ..... con contestuale realizzo di una plusvalenza di euro 8.799.999,00 euro, che viene contabilizzata nel bilancio al 31 ottobre 2017. «Si evidenzia che nell'esercizio 2017 è stata realizzata una significativa plusvalenza derivante dall'operazione di cessione della società ....., come conseguenza della quale si consegue un significativo utile d'esercizio, che ha permesso di uscire dalla fattispecie di cui all'art. 2482-bis del Codice Civile» (cfr. nota integrativa bilancio 2017, p. 2). e) in data 8 settembre 2017 la ..... , promissaria acquirente della ..... , ha trasferito a ..... pro solvendo, un credito di euro 8.800.000,00 nei confronti della ..... , società di diritto lussemburghese, con esigibilità convenzionale al 31 dicembre 2020; f) in pari data la ..... ha accettato la cessione del credito; g) l'importo di euro 8.800.000,00 rappresenta il corrispettivo pattuito tra ..... e ..... , per la cessione del 100% delle quote della ..... , come da atto del 9 settembre 2018 (n.d.r. rectius 2017) Rep. n. .... depositato dal notaio ..... La partecipazione in ..... è contabilizzata in ..... per euro 1,00. La plusvalenza conseguente a tale trasferimento ammonta, pertanto, a euro 8.799.999,00 e viene contabilizzata nel bilancio al 31 ottobre 2017; h) il credito verso ..... di euro 8.800.000,00 di titolarità di ..... viene ceduto dalla stessa in data 9 settembre 2017 alla ..... a chiusura dei debiti nei confronti della predetta società. La valutazione di mercato attribuita alla ..... non è supportata da alcuna valutazione redatta da un perito indipendente che attesti il valore commerciale realizzato nella cessione. Come messo in luce dal dott. .... nella relazione ex art. 160, 2° comma, l. fall., la ..... , dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. .... , si trovava in stato di sostanziale insolvenza già al 31 dicembre 2016. L'operazione di cessione della partecipazione ha fatto emergere una plusvalenza di euro 8.799.999,00 che ha consentito alla ..... di presentare un bilancio al 31 ottobre 2017, con evidenza di un utile di esercizio di euro 9.906.294,00 e un



patrimonio netto di euro 10.408.037,00» (cfr. ricorso ex art. 160 l.f., pp. 93 – 95). In sostanza ha ceduto \_\_\_\_\_ i senza ricavare alcuna entrata, né diretta né indiretta, accollandosi ed estinguendo debiti che il gruppo aveva nei confronti della stessa. L'assenza di perizia sul valore di \_\_\_\_\_ i al tempo della cessione impedisce di valutare se l'operazione abbia rappresentato un effettivo depauperamento del patrimonio di \_\_\_\_\_ o se abbia rappresentato semplicemente un mezzo per "pulire" la contabilità infragruppo da operazioni pregresse.

Se ne ricavano peraltro due corollari:

a) l'esposizione dei dati in bilancio, soprattutto dell'esercizio 2017, non è veritiera e corretta;

b) le imposte sulla plusvalenza generata nell'esercizio 2017, tutt'oggi impagate, rappresentano oltre la metà del debito erariale in essere.

Tra il marzo del 2017 e settembre 2017 la \_\_\_\_\_ ha dismesso due importanti partecipazioni (quella nella \_\_\_\_\_ e quella nella \_\_\_\_\_), maturando consistenti crediti: il primo di € 6.273.000,00 il secondo di € 8.800.000,00 mai incassati e parzialmente oggetto di compensazioni infragruppo.”

Sull'operazione \_\_\_\_\_ la società proponente \_\_\_\_\_ (si è difesa come segue, con argomentazioni che appaiono condivisibili: “...Orbene, nella situazione in esame, non si nasconde di certo una certa improvvisazione e il disordine che hanno connotato negli anni antecedenti il deposito della proposta di concordato la gestione di \_\_\_\_\_ e alla quale si è inteso rimediare con una costante attività di ricostruzione. Non risulta tuttavia emerso a oggi un sicuro compimento di specifici atti depauperativi dell'impresa, ovvero di atti diretti a ingannare i creditori. Né è prova il fatto che nella proposta concordataria le poste che non è stato possibile riconciliare o valorizzate sono state prudenzialmente azzerate. Sia chiaro, non s'intende con ciò mirare a una sorta di ripensamento della rappresentazione del Commissario Giudiziale, il quale deve senz'altro rappresentare le situazioni dubbie ai creditori affinché essi possano tener conto, nel formarsi un giudizio sulla convenienza della proposta di concordato, tenuto conto della sostanziale assenza di attività d'impresa e della mera possibilità che nel tempo emergano ulteriori discrepanze tra quanto prospettato e la situazione patrimoniale reale. È invece opportuno fugare l'equivoco in cui sembrerebbe essersi incorsi con riguardo alla valutazione peritale che è stata svolta in merito al valore di BTI al tempo della cessione (doc. 1). A margine e solo per completezza, si osserva che la perizia in riferimento risulta effettivamente pubblicata presso il Registro Imprese. Al tempo stesso, non sfugga che l'operazione in riferimento è stata oggetto di esame da parte dei revisori della Società i quali – e trattasi nel caso di primaria società di revisione che, all'epoca, venne



*individuata anche in ragione dell'elevato grado di professionalità e competenza – non hanno formulato rilievi al riguardo né in occasione del bilancio al 31.12.2017 (doc. 2), né in quelli successivi (doc. 3). Con il che resta superato il rilievo del Commissario Giudiziale in base a cui la mancanza di perizia (che, come visto, è invece esistente) avrebbe impedito di valutare compiutamente l'operazione. Parimenti, risulterebbero superati di due corollari esposti in tema nella relazione ex art. 173 l.fall., in particolare sulla corretta e veritiera esposizione dei dati di bilancio (fermo quanto già diffusamente premesso supra sul punto)."*

Occorre premettere che il CG nel proprio ricorso ex art. 173 l.f. ha censurato un fatto giuridico e contabile sicuramente rilevante in quanto compiuto nei cinque anni anteriori all'ingresso in concordato preventivo, astrattamente idoneo nella sua consistenza oggettiva, soggettiva ed eziologica a configurare un fatto di *mala gestio* degli organi amministrativi, con eventuale contestazione di un omesso controllo da parte del collegio sindacale, idoneo a determinare danni anche ingenti al ceto creditorio per la sua natura potenzialmente distrattiva e depauperativa (anche quanto all'ingente imposta impagata nei confronti dell'Erario per effetto della plusvalenza in bilancio derivante dalla cessione), nella misura del differenziale dei netti patrimoniali ed anche sotto il profilo dell'aggravamento del passivo erariale o previdenziale, quale operazione che potrebbe essere oggetto di azione di responsabilità ex art. 146 l.f. da parte del curatore in caso di eventuale fallimento della proponente.

Tuttavia, posto che l'operazione contabile e giuridica è stata compiutamente descritta nelle sue linee essenziali nella nota integrativa al bilancio 2017 e (per ciò che più rileva), nel ricorso per l'accesso al concordato preventivo e nell'attestazione, non appare configurare un atto in frode con efficacia decettiva rispetto alla corretta informazione del ceto creditorio, rilevante ai fini della revoca dell'ammissione ex art. 173 l.f., ovviamente ferma la sua astratta configurabilità quale atto recente depauperativo del patrimonio sociale, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti, perseguibile dal Pubblico Ministero, ai sensi della norma estensiva di cui all'art. 236 comma 2 legge fallimentare, nonchè rilevante per la valutazione di convenienza dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria quale possibile fonte di danno risarcibile ex art. 146 l.f. da contemplarsi nella relazione ex art. 172 l.f. del commissario giudiziale.

Sarebbe infatti censurabile ai fini della revoca dell'ammissione ex art. 173 l.f. solo l'omessa o fuorviante esposizione di fatti contabili e sociali o l'omissione della loro rilevazione in frode diretta ai creditori, non l'omessa valutazione dei profili risarcitori dell'operazione di cessione, la cui individuazione ed approfondimento del CG anche di tipo "suppletivo" quanto alle conseguenze



giuridiche ed economiche, verrà posta in essere nella relazione ex art. 172 l.f., rimanendo pertanto esclusa ogni finalità decettiva del ceto creditorio, in quanto l'operazione è stata sufficientemente illustrata nel ricorso e nell'attestazione.

Pur potendosi trattare di un'operazione illegittima, fonte di danno e potenzialmente configurante un delitto di false comunicazioni sociali, la stessa non è stata compiuta in prossimità dell'accesso al concordato ovvero in corso di procedura, con diretta valenza decettiva e frodatoria rispetto ai creditori, che quindi potranno essere messi in grado - per effetto dell'approfondita relazione ex art. 172 l.f. - di compiere le loro valutazioni di convenienza economica sull'alternativa risarcitoria nell'ambito del fallimento, anche considerato che l'accesso al concordato preventivo non richiede più valutazioni di meritevolezza e che le fattispecie criminosi evidenziate possono essere sin d'ora perseguite dal Pubblico Ministero, compiutamente edotto dei fatti anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 l.f., per effetto della norma estensiva ex art. 236 co. 2 l.f.

Infatti, per le valutazioni di operazioni di bilancio ed i loro riflessi, vale la regola che i creditori ne possono tenere conto ai fini del voto, per le conseguenze risarcitorie che eventualmente comportano, azionabili ex art. 146 lf, quale utilità "aggiuntiva" tipica della procedura concorsuale liquidatoria giudiziale.

Non pare sostenibile che la società proponente, pur essendo tenuta a delineare al tribunale ed al ceto creditorio la consistenza contabile e giuridica dell'operazione, avrebbe comunque avuto un obbligo giuridico di evidenziare a chiare lettere e quantificare sul punto nel piano concordatario il credito derivante da eventuali azioni risarcitorie nei confronti degli organi sociali, non palesandosi la condotta omissiva rilevante quale atto in frode ex art. 173 l.f..

Al contrario, il debitore sarà tenuto, nel predisporre la proposta di concordato, a valorizzare l'azione di responsabilità come un credito ed a procedere alla sua presumibile "quotazione" solo nel caso in cui la medesima azione sia già stata promossa o quanto meno deliberata dall'assemblea: in tal caso, infatti, l'azione di responsabilità costituisce un cespite che dev'essere dedotto nel piano concordatario.

Viceversa, anche in presenza di fatti dai quali possa astrattamente derivare una responsabilità degli organi sociali per i quali non sia stata ancora promossa né deliberata alcuna azione, la società debitrice e l'attestatore hanno il dovere informativo di esporre tali fatti lasciando ai Commissari Giudiziari l'onere di rappresentarne le conseguenze dannose ai creditori affinché si determinino consapevolmente ai fini dell'espressione del voto.



Nel caso di specie, non risulta esservi una diversità tra quanto esposto dalla società (anche con la *disclosure* dei dati contabili/di bilancio) ed il dato reale, né emergono fatti giuridici completamente taciuti e rilevanti ai fini della ricostruzione dell'attivo o del passivo concordatario rilevanti ex art. 173 l.f., ma semplicemente si tratta di una rivalutazione in chiave di responsabilità gestoria di una condotta piuttosto recente ed astrattamente illegittima posta in essere dall'imprenditore.

Al contrario, la *disclosure* con la narrazione del fatto, unitamente all'ostensione dei dati contabili e delle scritture, potrà consentire la compiuta rivalutazione del commissario giudiziale delle sue conclusioni contabili e giuridiche rilevanti per l'informativa al ceto creditorio; non vi è stata dunque *ab origine* una valenza decettiva di un fatto omissivo o un potenziale pregiudizio del ceto creditorio connotato da dolo o volontarietà, non potendo essere posto in essere da parte del Tribunale -lo si ribadisce - un giudizio di "meritevolezza" ai fini dell'accesso al concordato preventivo.

Com'è stato osservato da attento orientamento dottrinale e in giurisprudenza di legittimità, che qui si condivide, la rilevanza dei comportamenti del debitore antecedenti al deposito del ricorso ai fini della prematura interruzione della procedura è comunque legata alla condizione della correlazione causale tra la condotta fraudolenta a carattere doloso e la domanda di concordato: non qualsiasi fatto fraudolento o astrattamente idoneo a determinare un pregiudizio per i creditori dell'impresa può contare ai fini dell'interruzione/revoca della procedura, soprattutto se verificatosi ben prima della proposta di concordato, ma possono contare solo quelle condotte che siano specificamente finalizzate a trarre in inganno il ceto creditorio in vista dell'adunanza di cui all'art. 174 l. fall., influenzandone la manifestazione di voto<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> In tal senso, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23387 del 15/10/2013 ha affermato che "Gli atti di frode, presupposto della revoca dell'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 173 legge fall., non possono più essere individuati semplicemente negli atti in frode ai creditori, di cui agli artt. 64 e ss. legge fall., ovvero comunque in comportamenti volontari idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio, ma esigono che la condotta del debitore fosse volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè situazioni che, da un lato, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dall'altro, siano state "accertate" dal commissario giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori. Ne consegue che, ai fini della revoca dell'ammissione al concordato, rilevano solo gli atti non espressamente indicati nella proposta che abbiano una valenza decettiva tale da pregiudicare il consenso informato dei creditori ancorché annotati nelle scritture contabili, fermo restando, che, ai fini della revoca dell'ammissione, il silenzio del debitore nella proposta di concordato e nei suoi allegati e l'accertamento del commissario devono riguardare non una qualsiasi operazione risultante dalle scritture contabili, ma solo quelle suscettibili di assumere rilievo per soddisfacimento dei creditori in caso di fallimento ed in caso di concordato preventivo, come i pagamenti preferenziali nei sei mesi anteriori alla domanda di concordato.";

Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 16586 del 26/06/2018

In tema di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, si configurano come atti di frode le condotte del debitore idonee ad occultare situazioni di fatto suscettibili di influire sul giudizio dei creditori, ossia tali che qualora conosciute avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e che siano state "accertate" dal commissario giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo in precedenza ignorate dagli organi della procedura o dai creditori. Rientrano, peraltro, tra i fatti "accertati" dal commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 173 l. fall., non solo quelli "scoperti" perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, i quali, ancorché annotati nelle scritture contabili, rivelino una valenza decettiva per i creditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte territoriale, che aveva qualificato come atto di frode il silenzio serbato nella proposta concordataria e nel piano annesso ancorché essa fosse annotata nelle scritture contabili su una operazione di scissione patrimoniale, effettuata dalla debitrice già insolvente e consistita nel conferimento di immobili a una società controllata e nella successiva cessione di quote ad un terzo).

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12533 del 04/06/2014 (Rv. 631405 - 01)

Gli atti di frode commessi prima dell'ammissione alla procedura di concordato, previsti dall'art. 173, primo comma, legge fall., esigono che la condotta del debitore sia volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, da un lato, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dall'altro, siano state "accertate" dal commissario



A tale stregua, la pregressa condotta del debitore, pur compiuta negli ultimi cinque anni, non può determinare la revoca dell'ammissione del concordato preventivo ex art. 173 l.f., pur potendo essere ravvisabile una sorta di sua idoneità depauperativa<sup>2</sup>, in assenza di una valenza direttamente decettiva per le prospettive di soddisfacimento dei creditori in ambito concordatario; al contrario il ceto creditorio compiutamente edotto delle vicende, potrà consapevolmente valutare la convenienza economica del concordato rispetto all'alternativa fallimentare che contemplerebbe le azioni ex art. 146 l.f. sulla ridetta *causa petendi* in relazione alla contestazione<sup>3</sup>.

---

giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori. Le mere irregolarità contabili, quindi, possono essere configurabili come atti di frode, come tali ostative all'ammissione ed all'omologazione del concordato, solo se ne sia puntualmente dimostrata la valenza decettiva per il ceto creditorio.

Cass. Sez. I - , Ordinanza n. 30537 del 26/11/2018 (Rv. 651594 - 01)

In materia di concordato preventivo, gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca rimangono integrati quando si riscontri l'esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza, che può consistere anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo necessaria la volontaria preordinazione dell'omissione al conseguimento dell'effetto decettivo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto decisiva, ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, l'omessa informazione, da parte della società beneficiaria, dell'intervenuta escussione nei suoi confronti di fidejussioni bancarie per un valore superiore ai sette milioni di euro).

Cass. Sez. I, Sentenza n. 17038 del 05/08/2011

In tema di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, la divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale non può essere inquadrata in alcuna delle ipotesi specificatamente tipizzate nella prima parte del primo comma dell'art. 173 legge fall. (accertamento o dissimulazione di parte dell'attivo, omessa dolosa denuncia di uno o più crediti, esposizione di passività inesistenti), bensì esclusivamente nell'ipotesi residuale e generica degli "altri atti di frode", con la conseguenza che occorre accertare il carattere doloso di detta divergenza, non essendo concepibile un atto fraudolento, che non sia sorretto da una precisa intenzione di compierlo.

<sup>2</sup> Cfr. Tribunale di Milano, sentenza del 14 agosto 2015 rg n. 9440/2015, Pres. Est Macchi, " Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla pronuncia n. 13817/11, esclusa ogni valutazione che valga a reintrodurre di fatto un requisito di meritevolezza della condotta del debitore, gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purché siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta ( cfr. recentemente Cass. 17191/14) . Rilevano peraltro anche tutte quelle condotte che, pur essendo state dichiarate dal proponente, siano consistite in comportamenti depauperativi del patrimonio posti in essere con la finalità di avvalersi dello strumento concordatario ponendo i creditori di fronte a una situazione di pregiudicate garanzie patrimoniali ( cfr. Cass. 12533/14; 9050/14; 3543/14 ). "

<sup>3</sup> In giurisprudenza di merito, il Tribunale di Bolzano del 30 aprile 2015, Presidente, relatore dott.ssa Francesca Bortolotti, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), in fattispecie simile attinente la tematica delle azioni risarcitorie, ha ribadito che "...eventuali false comunicazioni sociali contenute in pregressi bilanci possono considerarsi sanate dalla rappresentazione veritiera e corretta che dei medesimi fatti venga fornita nella aggiornata relazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. ...OMISSIS.... Non può dimenticarsi, infatti, che un attivo potenziale come quello che potrebbe derivare dall'esercizio dell'azione di responsabilità sociale, non può essere oggetto di occultamento, considerata l'assenza del previo accertamento di un danno effettivo che ne determini i profili di concretezza, di cui qualsiasi attivo, per essere oggetto di occultamento, deve essere connotato. E' ben vero che taluna giurisprudenza di merito ha ritenuto che il mancato avvio di una azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, cui il commissario giudiziale aveva contestato comportamenti omissivi o commissivi dannosi, costituirebbe motivo di revoca ai sensi dell'art. 173 LF (cfr. Trib. Monza dd. 25.11.2011). Secondo tale decisione il motivo della rilevanza dell'omesso avvio dell'azione di responsabilità risiederebbe nel fatto che, trattandosi in quel caso di proposta con cession bonorum, non sarebbe stato indicato un eventuale attivo, e di ciò non sarebbero stati informati i creditori. Non si ritiene di poter individuare in tale comportamento omissivo un atto di frode rilevanti ai sensi dell'art. 173 LF, inteso, appunto, quale comportamento preordinato, posto in essere consapevolmente nel corso degli anni pregressi, al fine di frodare i creditori e quindi di viziare il loro consenso diretto all'approvazione della proposta concordataria. Si ritiene, invece, con ferma convinzione, che rientri fra i compiti primari e fondamentali dell'organo commissariale quello di evidenziare in modo analitico e chiaro le eventuali responsabilità in capo ad amministratori, sindaci e revisori della società in concordato per violazione di norme inerenti le rispettive cariche; ciò al fine di rendere edotti i creditori di tutti i fatti rilevanti per consentire loro l'espressione di un voto consapevole, anche con riferimento alle diverse discipline che regolano le azioni di responsabilità verso gli organi sociali nel concordato preventivo da un lato, e nel fallimento dall'altro. Da qui la richiesta di integrazione ad parte del tribunale della relazione ai sensi dell'art. 172 LF. Quindi, il mancato avvio di una azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, o la semplice omissione di notizie su possibili loro responsabilità, non costituisce, ad avviso di questo Tribunale, una legittima causa di interruzione della procedura ai sensi dell'art. 173 LF. Spetterà ai creditori esprimersi sulla convenienza, anche considerato il pregresso comportamento tenuto dal debitore, comportamento su cui sarà il commissario a dover riferire. Nel caso di specie non vi è dubbio che dall'integrazione della relazione dei Commissari dd. 30.04.2015 emergano numerosi comportamenti in violazione di norme di legge, che potrebbero assumere rilevanza sia in sede civile che in sede penale (si veda a tal proposito Cassazione 14552/2014 che ha escluso la violazione del principio del ne bis in idem nella concorrenza del disposto degli artt. 173 e 236 LF, secondo cui è perfettamente ammissibile, ed anzi normale, il concorso di una sanzione penale con altra di diversa natura) imputabili agli organi sociali (amministratori, sindaci e revisori), da cui scaturirebbe un danno ingente a carico della società e dei creditori. Ma questi aspetti sono, da un lato, rimessi alla prudente e consapevole valutazione del ceto creditorio, dall'altro



Infine, può essere ulteriormente osservato quanto al dato temporale che anche lo stesso CCII - tuttora non in vigore ma assumibile come ragionevole criterio interpretativo sul punto - prevede all'art. 39 comma 2 che il debitore depositi con il ricorso *"una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94 comma II compiuti nel quinquennio anteriore"*, e la società proponente pare aver rispettato tale disposto normativo esponendo con sufficiente dettaglio l'operazione contabile e negoziale nel ricorso e nell'attestazione.

Nel ricorso per concordato ex art. 160 l.f. si è rilevato infatti quanto segue quanto alla contestata operazione, che non appare pertanto taciuta o omessa nella sua esposizione ma specificamente illustrata, senza quindi una possibile finalità decettiva dei creditori: *"...- 21 luglio 2017: cessione del marchio da parte di a . , al prezzo di euro 2.000.000,00, nonché la cessione a . l. della partecipazione in .*

*, al prezzo di euro 100.000,00. La cessione del marchio alla . l. è avvenuta senza il supporto di una perizia di valutazione del marchio stesso. Il prezzo di cessione è stato compensato con il maggior debito di [ nei confronti di nella sua relazione ex art. 160, 2° comma, l. fall. (cui si rinvia), alla luce dei risultati d'esercizio conseguiti nel 2015 e 2016, ha ritenuto congrua la valutazione del marchio "*

Sul punto, come detto, si è anche pronunciata l'attestazione integrativa del dr. in data 17 dicembre 2021, valutando che *"...La cessione del marchio alla srl è avvenuta senza supporto di perizia di valutazione dello stesso marchio. Il prezzo di cessione è stato compensato con il maggior debito di [ nei confronti di . Va tuttavia riferito che dal bilancio di al 31.12.2016 si desume che... Alla luce dei*

---

*alla competenza della Procura della Repubblica, qualora dovesse ravvisare fatti di reato. D'altro canto la disciplina in materia di concordato preventivo non richiede, quale condizione di ammissione, che il debitore debba fornire informazioni sulle condotte del suo organo amministrativo e sulle cause del dissesto, che, si ribadisce, rimane il fulcro centrale della relazione dell'organo commissariale. Si giungerebbe al controsenso di consentire da un lato all'organo amministrativo di una società in crisi di deliberare l'accesso allo strumento concordatario, con l'obbligo, dall'altro di auto-accusarsi, con potenziali ricadute sulla propria responsabilità anche sotto il profilo penale ai sensi dell'art. 236 LF. Si aggiunga, inoltre, la considerazione che ogni creditore, messo al corrente delle irregolarità da parte dell'organo commissariale, ha sempre la possibilità di agire in proprio nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 2394 cc, chiedendo il risarcimento dei danni; motivo per cui risulta difficile parlare di un atto di frode da individuarsi nella sottrazione dell'attivo. Al fine di garantire un completo corredo informativo al ceto creditorio è bene ricordare che nell'ambito del concordato preventivo risultano in astratto esperibili sia l'azione sociale di responsabilità che quella spettante ai creditori. Peraltro nel caso di specie l'azione di responsabilità sociale non pare essere esperibile, in quanto non deliberata dall'assemblea sociale. Questa sarà quindi solo esercitabile in caso di eventuale fallimento. Quanto all'azione dei creditori, si evidenzia che la stessa non è esercitabile dal liquidatore giudiziale del concordato, come si evince anche dal tenore dell'art. 2394 bis cc, che non lo contempla fra i soggetti legittimati a tale azione. L'azione dei creditori è, per contro, esercitabile dal commissario giudiziale nella sola ipotesi espressamente prevista dall'art. 240 LF, con esclusivo riferimento, quindi, a fatti che costituiscono reato. In altre parole, il commissario giudiziale si potrebbe costituire parte civile nell'ambito di un eventuale procedimento penale a carico degli organi societari. Ovviamente rimarrà ad ogni creditore comunque la possibilità di agire singolarmente per far valere le responsabilità, di natura extracontrattuale, nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 2394 cc. Anche in questo caso nell'alternativa fallimentare il curatore potrebbe esercitare l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 LF. Secondo la giurisprudenza più recente, infatti, l'art. 146 LF trasferisce al curatore la legittimazione esclusiva ad esercitare cumulativamente quelle stesse azioni, che prima del fallimento, spettavano invece separatamente alla società (ex art. 2393 cc) ed ai creditori sociali (ex art. 2394 cc)."*



risultati d'esercizio conseguiti nel 2015 e 2016 la valutazione del marchio appare congrua."

Inoltre, la stessa prima attestazione, offrendo la sufficiente informativa richiesta dalla legge, menzionava tra le operazioni straordinarie il fatto che in data 17.07.2017 vi era stata la cessione della società controllata alla società

In ogni caso, l'attestazione si è anche soffermata con un ragionamento diffuso ed un procedimento logico che non appare contraddittorio, sulle possibili conseguenze risarcitorie delle operazioni contabili e gestorie censurabili ex art. 146 l.f. sia riguardo ai costi che all'alea dei giudizi ed all'effettiva recuperabilità ed aggressione del patrimonio dei soggetti coinvolti, evidenziando che *"il realizzo netto a vantaggio della procedura può essere stimato in circa € 849.220,00, valore che lo scrivente ritiene di considerare quale possibile realizzo in ipotesi di esperimento dell'azione di responsabilità"* e concludendo che *"Sulla base di quanto sopra è pertanto possibile concludere circa il miglior soddisfacimento dei creditori, ed in particolare degli Enti Previdenziali e dell'Erario, previsto dal Piano concordatario liquidatorio predisposto dalla ricorrente, garantito dalla finanza esterna messa a disposizione dalle società"*

e *"...rispetto al soddisfacimento che i creditori potrebbero avere in ipotesi di liquidatoria fallimentare."*

Dai principi di attestazione pare desumersi che non è compito dell'attestatore ma del Commissario Giudiziale individuare atti distrattivi o depauperativi del patrimonio del debitore così come è normalmente il Commissario Giudiziale a dover valutare le possibilità di soddisfacimento dei creditori in caso di fallimento e verificare se vi siano fondati motivi per azioni di responsabilità o revocatorie, che (solo dopo l'effettiva entrata in vigore del CCII) la società proponente dovrà esporre/deliberare già con la presentazione del piano.

Sul punto, come appena esposto, risulta peraltro che l'attestatore si sia espresso in relazione alla convenienza della procedura di concordato analizzando le azioni eventualmente esperibili in caso di fallimento e valutando la capienza patrimoniale degli organi sociali gestori/di controllo/di revisione in carica, con l'analisi delle rispettive proprietà immobiliari risultanti dai dati catastali dell'Agenzia delle Entrate, ponendo in essere una valutazione di tipo economico in concreto che può essere anche non condivisibile, ma che di fatto è stata svolta, senza che la motivazione possa considerarsi totalmente apparente, illogica o incongrua<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> In tal senso, anche di recente il condivisibile orientamento della S.C. ha affermato che (vedi Cass. Sez. I - , Ordinanza n. 5653 del 26/02/2019) *"In tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda il tribunale non può controllare direttamente la regolarità ed attendibilità"*



Per le considerazioni che precedono, l'atto compiuto non è pertanto qualificabile come atto fraudolento, decettivo o idoneo a determinare comunque la revoca immediata dell'ammissione ex art. 173 l.f., pur apparendo opportuno il suo approfondimento – quanto ai riflessi risarcitori - da parte del CG nell'ambito della relazione ex art. 172 l.f. e la sua più compiuta esposizione e valutazione ai fini dell'espressione del voto da parte dei creditori.

## 2. I rilievi del commissario giudiziale sulle operazioni di *cash pooling* e la contabilità infragruppo.

Nella motivata segnalazione ex art. 173 l.f. del CG è stato esposto diffusamente sul punto quanto segue: “... la società ha prodotto 4 contratti di \_\_\_\_\_”, privi di data certa, intercorsi tra \_\_\_\_\_ e le seguenti società: \_\_\_\_\_, In \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (cfr. all. 5 - 8). Al riguardo, si segnala che tre dei quattro contratti prodotti risulterebbero sottoscritti tra novembre e dicembre 2015, tuttavia la nota integrativa al bilancio al 31.12.2015 menziona la sussistenza di rapporti di *cash pooling* con le società: \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (di cui non sono stati forniti al sottoscritto i relativi accordi), senza menzione alcuna dei predetti quattro contratti; inoltre, le previsioni contrattuali contemplano una serie di adempimenti informativi (cfr. ad esempio l'articolo che disciplina gli “obblighi informativi”, laddove «la capogruppo si impegna a rendere conto del suo operato (...) ad informare tempestivamente (...) in relazione al contenuto del Contratto e, in particolare, in relazione ai tassi di interesse, alla decorrenza delle valute, alla capitalizzazione degli interessi, alle somme accreditate o addebitate (ecc.)»), che avrebbero dovuto essere evasi con cadenza semestrale, di cui per contro non si ha evidenza: queste circostanze inducono vieppiù a ritenere verosimile che possa trattarsi di contratti redatti ex post...”.

delle scritture contabili del proponente, ma soltanto svolgere un sindacato sulla corretta predisposizione dell'attestazione del professionista designato ai sensi dell'art. 161, comma 2, l.fall., in termini di completezza dei dati aziendali e di comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori.”; inoltre, (vedi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2130 del 31/01/2014 “Nella valutazione delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato preventivo, qualunque sia la sede in cui avvenga (ammissione ex art. 162, secondo comma; revoca ex art. 173, terzo comma; omologazione ex art. 180, terzo comma, legge fall.), al tribunale non è consentito il controllo sulla regolarità ed attendibilità delle scritture contabili, ma è permesso il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso (art. 161, secondo comma, lett. a, b, c, e d, legge fall.), sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare, sulla base di dati reali, la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano. Resta, invece, precluso ogni sindacato sulla stima del valore degli elementi patrimoniali effettuata dal professionista attestatore, salvo il caso di incongruenza o illogicità della motivazione.”).

In giurisprudenza di merito, il condivisibile orientamento esposto dal Tribunale di Ravenna, 27 ottobre 2015, Pres. Gilotta Est. Farolfi, ha ritenuto che – il tema relativo a presunte irregolarità contabili pregresse, ove non sia posta in discussione la completezza e veridicità della situazione economico-patrimoniale aggiornata al momento del deposito del piano concordatario ed ivi esposta, esuli completamente dal tema della “frode ai creditori” ex art. 173 l.f. e ha affermato il principio per gli stessi principi di attestazione dei piani di risanamento approvati dal Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili lo scorso 5 settembre 2014 precisano come il professionista attestatore, ferma l'esigenza di verificare ed attestare la veridicità dei dati aziendali, non ha tuttavia il dovere di spingersi ad analizzare fenomeni pregressi ed eventualmente comportanti la responsabilità di organi amministrativi della società.



Quanto alle modalità con cui la società ha tenuto la propria contabilità, il CG ha segnalato *"...l'improprio utilizzo di un unico conto mastro nel quale sono confluite tutte le registrazioni delle operazioni infra gruppo, generate o non in esecuzione dei contratti di cash pooling. Il principio contabile OIC 14 (modificato nel dicembre 2016 proprio perché ritenuto essere "la sede più appropriata per introdurre una disciplina organica del cash pooling") prevede che nel bilancio delle singole società partecipanti al cash pooling la quota di pertinenza di ciascuna società del saldo del conto corrente comune si classifica tra i crediti (o i debiti, a seconda del caso) verso la società gestrice (controllata, collegata, controllante, ecc.) e che nel bilancio della società gestrice del fondo comune, la classificazione del suo saldo è simmetrica rispetto a quanto rilevato dalle altre partecipanti al cash pooling. Dalle registrazioni sopra riportate, invero, appare l'errata allocazione tra i debiti verso le Banche, anziché verso le singole contraenti il cash pooling, e l'assenza di mastri contabili differenziati per ciascuna di esse (BILANCIO 2018 invero). I movimenti infragruppo sono registrati in dare e in avere del conto n.*

*... , senza alcun riferimento alla specifica società cui il movimento inerisce (salvo quanto in taluni casi può dedursi dalla descrizione della causale). L'attestatore ammette ciò, ovvero l'assenza di riferimento di mastri di conto per singole società, ma tuttavia ritiene di aver controllato con password sorgente immutabili e file excel la riconducibilità delle registrazioni alle società del gruppo senza inferirne l'inattendibilità."*

Inoltre, è stata dedotta dal CG *"...l'esistenza di crediti della holding verso le società "operative" che hanno dalla stessa acquistato le partecipazioni di altre società del Gruppo prima accentrate nella Holding stessa, inquina la natura meramente finanziaria della tesoreria accentrata e lascia scoperta la difficoltà di ricostruire i rapporti dare/avere tra le parti, impedita (o resa comunque assai difficoltosa, oltre che non certa) dall'uso indistinto di un unico mastro di conto per i debiti infragruppo ed altrettanto per i crediti infragruppo. Si palesano, così, profili di responsabilità degli amministratori, tra l'altro, per non aver correttamente rappresentato nelle varie relazioni sulla gestione i rapporti infra gruppo. Il tutto, inoltre, in un contesto di ingenti debiti verso l'Erario e di insolvenza diffusa a tutte le società del Gruppo, circostanze che escludono e confliggono con la possibilità di rappresentare interessi compensativi. La decozione poi delle società "finanziate" porta all'applicazione dell'art. 2497 quinquies c.c.: il finanziamento a società del gruppo priva di mezzi propri necessari comporta la postergazione del credito infragruppo rispetto alla soddisfazione dei creditori terzi, con conseguente pregiudizio del patrimonio del finanziante."*



Inoltre, il problema pratico e operativo segnalato dal CG consiste, in vista della possibile adunanza dei creditori, nel fatto che *“...L'irregolare tenuta della contabilità nei rapporti dare – avere infragruppo ha, poi, un immediato riflesso sulla rappresentazione non solo dell'attivo patrimoniale (oggi fortemente svalutato a seguito delle procedure concorsuali in cui le varie società si trovano), ma anche e, soprattutto, nella corretta formazione del passivo, la cui rilevanza immediata si riflette nella predisposizione dell'elenco dei creditori ammessi al voto e del “peso specifico” che ciascuno di essi ha nell'espressione e nel computo del voto per l'approvazione o meno del concordato. Allo stato, infatti, non è possibile verificare con la dovuta obiettività il saldo delle posizioni creditorie di ciascuna società del gruppo e il voto distribuito secondo la suddivisione proposta dalla società potrebbe portare a “distribuire” in modo non corretto la responsabilità dell'espressione del voto.”*

Si ricorda sul punto che, come già affermato in analogo precedente di questa Sezione - secondo i principi di attestazione formulati dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - l'attestazione deve concentrarsi e limitarsi alla “base dati contabile riferita esclusivamente al piano”, mentre non vi è alcun obbligo di esprimere giudizi sui bilanci precedenti rispetto all'ultimo di partenza; al contrario, appare momento tipico dell'opera di riclassificazione del CG la valutazione a ritroso di poste contabili precedenti e la (possibile) retrodatazione del dissesto societario al fine di individuare le relative condotte di *mala gestio* e l'eventuale aggravamento del passivo anche erariale e previdenziale.

L'attestatore deve, quindi, esprimere la propria opinione e conclusione di veridicità dei dati aziendali attuali e di fattibilità giuridica esclusivamente sulla base di quanto contenuto nel piano e della contabilità sociale (che deve essere ordinata e completa) assumendo un atteggiamento di neutralità rispetto alle vicende societarie, più o meno risalenti, che tuttavia devono essere esposte con chiarezza e linearità giuridica e contabile.

Non appare invece di competenza dell'esperto ex art. 161 l.f. attestare la veridicità delle scritture contabili *ab origine* ed anche per vicende risalenti nel tempo provvedendo alla riclassificazione di esse, non dovendo e nemmeno potendo operare – per limiti temporali e di indagine - una piena revisione di esse, dovendo verificare soltanto la veridicità dei dati aziendali e contabili di partenza ai fini del piano.

In altri termini, deve essere oggetto di specifica attestazione la verità, correttezza e trasparenza in particolare dell'ultimo bilancio e della situazione contabile, patrimoniale e finanziaria aggiornata di partenza quale base contabile della proposta di concordato.



Al contrario, come già detto, con funzione di illustrazione delle alternative fallimentari rilevanti per il “consenso informato” dell’intero ceto creditorio, la presenza di eventuali falsità/irregolarità/omesse rappresentazioni nella contabilità infra-gruppo, non è un tema rilevante per l’attestatore, semmai per il Commissario giudiziale, nei limiti e ai fini che la legge gli assegna. Ciò premesso in diritto, la società proponente e l’attestatore sembrano aver fornito adeguate e motivate precisazioni contabili, che vengono ritenute esaustive da questo Tribunale e paiono escludere la revoca dell’ammissione ex art. 173 l.f.

Si legge infatti nella memoria difensiva di \_\_\_\_\_ come in ordine ai “CONTRATTI CON \_\_\_\_\_” tale irregolarità non risulta porsi al di là del solco già tracciato dall’attestatore nelle proprie relazioni ai sensi dell’art. 161, commi 2 e 3, l.fall. e, da ultimo, di quanto riferito in precedenza in tema di attendibilità della contabilità.

Quanto a “LA DATAZIONE DEI CONTRATTI DI CASH POOLING” la società proponente il concordato, ha spiegato che *“...come visto, il Commissario Giudiziale ha rilevato l’assenza di data certa con riguardo ai contratti di cash pooling ricevuti, né gli stessi risulterebbero – neppure come menzione – nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2015, né ancora sarebbero stati (recte, non vi sarebbe prova) dell’informativa semestrale. Da ciò il Commissario Giudiziale assumerebbe la natura postuma di tali contratti (v. pag. 15, ultimo alinea e nota in calce, della relazione ai sensi dell’art. 173 l.fall.). Al riguardo, si rileva come -al di là della datazione dei documenti – dalle verifiche contabili poste in essere risulta una ricostruzione sostanzialmente coerente, nei termini in cui risulta esposto dall’attestazione in argomento.”*

In ordine al contestato FUNZIONAMENTO DEI CONTRATTI DI CASH POOLING, la società in concordato ha replicato quanto segue: *“...Nuovamente e con riguardo al sistema di tesoreria accentrata, viene eccepita un’impropria tenuta della propria contabilità con l’impiego di un unico conto di mastro in cui sono confluite tutte le registrazioni delle operazioni infragruppo, generate o meno in esecuzione dei contratti di cash pooling (v. pag. 16, secondo alinea, della relazione ai sensi dell’art. 173 l.fall.). Pur nella consapevolezza del rischio di annoiare nel ripetersi, è opportuno richiamare quanto già riferito in precedenza in tema di rilievi sulla non corretta tenuta della contabilità. In particolare, è opportuno fare richiamo a quanto riferito in merito ai “controlli incrociati” della contabilità di \_\_\_\_\_ nell’ambito di diverse procedure concordatarie sottoposte al vaglio del Tribunale di Milano dalle quali, fermi i profili d’irregolarità, non sono emerse criticità in termini di verificabilità e attendibilità contabile. Il che, di nuovo, rappresenta un precedente che, sebbene non s’ambisca certo a ritenere in alcun modo vincolante, si ritiene possa fornire un*



*ulteriore elemento di conforto e conferma sulla effettiva rispondenza contabile nei termini in cui è stata oggetto d'esame e verifica dell'attestatore."*

La società ha concluso sostenendo il sostanziale rispetto del principio OIC 14, richiamando i rilievi svolti in precedenza in tema di verificabilità e attendibilità della documentazione contabile e, al tempo stesso, ribadendo l'assenza – allo stato – di profili sostanziali di dubbio in merito ai riscontri esposti nella relazione ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 3, 1.fall.

La società ha poi chiarito in dettaglio alcune operazioni contabili di dubbia riconciliazione per il CG, trattandosi in ogni caso di volumi finanziari piuttosto trascurabili rispetto ai complessivi dati dell'attivo e del passivo, con scostamenti tutto sommato marginali, ed in particolare per quanto concerne la posizione " " ha spiegato che "..... I ha corrisposto € 140.000,00 in favore del fornitore " per conto di Incoming Italia, estinguendo così il debito, e ha maturato un credito infragruppo nei confronti di (divenuta poi

). A riprova, è utile fare riferimento alla scheda contabile del fornitore " : così come estrapolata da contabilità di " (doc. 10)."

Ma ciò che più rileva è che l'attestatore abbia congruamente spiegato l'iter logico dei suoi controlli contabili infra-gruppo interrogando i mastri che sono nei rapporti tra le società del c.d. ".

" protetti da "codici sorgente" che paiono escludere la possibilità di alterare la contabilità, nella memoria di precisazione datata 20 febbraio 2022 e depositata con la nota difensiva del 21 febbraio 2022: "...Preliminarmente lo scrivente richiama quanto già riferito al paragrafo 2.2.5 (pag. 17 e segg.) dell'attestazione depositata unitamente al Piano concordatario in data 12.05.2021, paragrafo che viene integralmente riportato per correttezza: "La società rileva contabilmente i crediti infragruppo ed i debiti infragruppo in due conti contabili denominati rispettivamente "crediti infragruppo" nr. 012021000001, e "debiti infragruppo" nr. 014510000001, che riportano tutte le operazioni contabilizzate a libro giornale con indicazione dei singoli importi e della riga di registrazione a libro giornale, tuttavia senza alcun riferimento alla specifica società cui il movimento inerisce (salvo quanto in taluni casi può desumersi dalla descrizione della causale). La contabilizzazione non permette, icto oculi, di ottenere immediatamente la suddivisione dei rapporti infragruppo riferiti a ciascuna società con la quale la ricorrente ha intrattenuto rapporti economici e finanziari. Premesso quanto sopra, nella necessità di accertare i singoli saldi debitori e creditori nei confronti delle diverse società del gruppo con le quali la società ha intrattenuto rapporti finanziari ed economici, lo scrivente ha utilizzato le



disponibilità del programma di contabilità che permette di individuare i singoli movimenti riferibili a ciascuna società del gruppo; la possibilità di ottenere tale specifica è fornita dal programma di contabilità (che non permette manomissioni poiché sarebbe necessario disporre delle "sorgenti" che non sono disponibili alla società) che ha in memoria un codice attribuito a ciascuna società per cui elaborando i dati contabili è stato possibile ottenere i movimenti registrati nei predetti conti contabili suddivisi per singola società del gruppo; lo scrivente ha verificato che le movimentazioni riflesse nei files così ottenuti fossero registrate tutte nel libro giornale e riepilogate nei mastri contabili sopra riportati; non sono state riscontrate omissioni tra i files elaborati dallo scrivente e le movimentazioni registrate a libro giornale e riepilogate nei mastri contabili sopra riportati; Lo scrivente ha, in tal modo, ottenuto un elaborato excel che evidenzia il saldo contabile al 28.02.2021 dei crediti infragruppo e dei debiti infragruppo riferiti a ciascun debitore e creditore. L'elaborazione è stata ottenuta poiché ciascuna società è individuata dal computer mediante un codice (es. 002 per \_\_\_\_\_ 025 per \_\_\_\_\_ srl, ecc.) che non viene riportato nelle scritture contabili del libro giornale ma è in memoria del computer (la visibilità del codice della società indicato in ogni registrazione contabile è possibile solo in modalità video oppure con l'estrapolazione del mastrino in excel, non è visibile sulle stampe PDF dei singoli mastri). La circostanza descritta, sebbene non esattamente ortodossa relativamente alle registrazioni contabili riportate a libro giornale, permette comunque di ottenere il dettaglio di tutti i movimenti economici e finanziari intrattenuti dalla ricorrente con le altre società del gruppo. Premesso quanto sopra lo scrivente, pur nella consapevolezza che i principi contabili impongono che la contabilizzazione dei movimenti con società del gruppo debbano essere contabilizzati in conti di mastro intestati alle singole società con le quali sono stati intrattenuti rapporti economici e finanziari, ha ritenuto di non contestare la contabilizzazione adottata dalla ricorrente poiché è comunque riuscito ad ottenere (come sopra riferito) i singoli movimenti contabili nei confronti di ciascuna società del gruppo, riuscendo a ricostruire dettagliatamente il movimento degli affari". Premesso quanto sopra l'esponente intende ora illustrare i passaggi effettuati per la ricostruzione dei saldi infragruppo, partendo dai saldi infragruppo creditori.

a) Il mastro contabile "crediti infragruppo" nr. \_\_\_\_\_ stampato in pdf (cioè stampa che riflette esattamente i movimenti contabili risultanti dal libro giornale) presenta un saldo alla data del 28.02.2021 (data di aggiornamento contabile presa a base dell'attestazione 12.05.2021) di € 9.359.030,39 (come da stampa allegato 1).



b) L'esponente ha richiesto l'elaborazione in modalità excel del predetto mastro contabile sub a (elaborazione che presenta identico saldo del mastro contabile in pdf di cui riferito al precedente punto a, allegato 2), elaborazione che evidenzia anche (tramite specifici codici abbinati a ciascuna società infragruppo cui si riferiscono i singoli movimenti contabili, allegato 3) le singole movimentazioni contabili riferite a ciascuna società infragruppo.

c) Mediante elaborazione del file excel (di cui al punto b) e mediante estrapolazione dei movimenti abbinati a ciascun codice società, è stato possibile ottenere i singoli sottoconti riferiti a ciascuna società (allegato 4).

d) La sommatoria dei saldi creditori riferiti a ciascuna singola società permette di ricostruire il saldo complessivo dei crediti infragruppo rilevati dal mastro contabile "crediti infragruppo" per complessivi € 9.359.030,39 (come da allegato 5).

L'accertamento dei saldi debitori è stato effettuato (come per i crediti) con i seguenti passaggi:

e) Il mastro contabile "debiti infragruppo" nr. 014510000001 stampato in pdf (cioè stampa che riflette esattamente i movimenti contabili dal libro giornale) presenta un saldo alla data del 28.02.2021 (data di aggiornamento contabile presa a base dell'attestazione 12.05.2021) di € 7.886.182,04 (come da stampa allegato 6);

f) L'esponente ha richiesto l'elaborazione in modalità excel del predetto mastro contabile sub e (elaborazione che presenta identico saldo del mastro contabile in pdf di cui riferito al precedente punto e, allegato 7), elaborazione che evidenzia anche (tramite specifici codici abbinati a ciascuna società infragruppo cui si riferiscono i singoli movimenti contabili, allegato 3) le singole movimentazioni contabili riferite a ciascuna società infragruppo.

g) Mediante elaborazione del file excel (di cui al punto f) e mediante estrapolazione dei movimenti contabili abbinati a ciascuna società, è stato possibile ottenere i singoli sottoconti riferiti a ciascuna società (allegato 8). h) La sommatoria dei saldi debitori riferiti a ciascuna singola società permette di ricostruire il saldo complessivo dei debiti infragruppo rilevati dal mastro contabile "debiti infragruppo" per complessivi € 7.886.182,04 (come da allegato 9).

Sulla base delle ricostruzioni con il metodo sopra illustrato lo scrivente è in grado di attestare la ricostruzione contabile e la correttezza dei singoli saldi creditori e debitori in capo a ciascuna società del gruppo come evidenziati nel Piano concordatario."

Lo stesso Pubblico Ministero ha inteso verbalizzare sul punto che "... la lettera dell'art. 173 l.f. sia la giurisprudenza di Cassazione e il diritto vivente danno più peso a condotte connotate dall'elemento della fraudolenza, la differenza di € 20.000 appare poco indiziante ai fini della



*revoca rispetto al volume del passivo... Evidenzia che al di là della regolarità delle scritture contabili gli atti fraudolenti anche ove risalenti nel tempo possono essere recuperati se occultati ai fini dell'art. 173 l.f.*"; tale occultamento, ad avviso del Collegio, risulta escluso dalla coerente ricostruzione contabile dell'attestatore, con assenza dunque di finalità ed intento decettivi per il ceto creditorio, ferma la perseguibilità in sede penale laddove le irregolarità e i disordini contabili infra-gruppo nei rapporti di *cash pooling* integrino gli elementi del reato di false comunicazioni sociali ovvero un abusivo ricorso al credito bancario, sempre ai sensi dell'art. 236 co. 2 della legge fallimentare.

Anche sotto tale profilo, pertanto, la segnalazione appare non rilevante ai fini della revoca dell'ammissione ex art. 173 l.f. e deve essere quindi oggetto di archiviazione, per le motivazioni su esposte.

**3. Le censure attinenti la fattibilità giuridica del concordato preventivo liquidatorio ex art. 160 ultimo comma l.f. in punto attivo e passivo.**

Quanto all'attivo concordatario ed alla effettiva realizzabilità della percentuale di soddisfazione minima del 20% dei creditori chirografari, il CG ha evidenziato quanto segue nella propria motivata relazione ex art. 173 l.f.: *"...Lo scrivente pertanto, ha ritenuto opportuno, di concerto con il Commissario Giudiziale della procedura della , , , , , a sua volta garantita dal realizzo dei medesimi immobili, di sondare il mercato per verificare l'effettiva consistenza dei beni offerti a garanzia della soglia minima di fattibilità, scongiurando così qualsiasi profilo di manifesta inattuabilità del piano.*

*All'esito, il mercato non ha dato riscontri positivi e si è appurata l'esistenza di due circostanze pregiudizievoli al realizzo dei beni, quali:*

*a- l'iscrizione per € 700.000,00 in data 1.06.2021 Rep. (all. 20) sugli immobili in*

*a, di un'ipoteca per un mutuo di € 350.000,00 rilasciato dalla ia (all. 21), che è risultato essere stato convenuto prima dell'offerta dei beni in garanzia, ancorchè la circostanza non fosse adeguatamente evidenziata nel ricorso; inoltre la perizia commissionata dalla Banca ai fini dell'istruttoria del mutuo, di cui si dà conto nella clausola 6 del contratto di mutuo, stima un valore dell'immobile di € 1.050.000,00 notevolmente inferiore a quello rappresentato dalla società nel piano (€ 4.040.000,00);*

*b- l'immobile in è parte, in quanto strumentale, dell'oggetto di un contratto di affitto d'azienda alberghiera (appena rinnovatosi) ad un canone che, anche senza stima, appare non congruo rispetto al valore attribuito all'immobile che un investitore dovrebbe corrispondere (all.*



22). Dal contratto depositato a Registro Imprese ( ) e dal fascicolo storico (all. 23) della affittuaria (c.f. , si apprende che quest'ultima è società costituita pressochè contestualmente all'inizio del rapporto d'affitto d'azienda (2003) e partecipata al 99% da -- (c.f. , con sede in --- e per il restante 1% dalla persona fisica (soggetto che appare anche come socio della . poi trasformata in srl)."

ha dal canto suo puntualmente replicato alle pagine da 23 a 30 della memoria difensiva nel presente procedimento ex art. 173 l.f. sui profili di dubbio e criticità in ordine al rispetto delle "soglie concordatarie": "...Nel merito della proposta concordataria, come da ultimo precisata con memoria integrativa del 23 dicembre 2021, il Commissario Giudiziale ha eccepito che l'assetto di garanzia degli immobili offerti a supporto del piano di concordato presenterebbe talune criticità tali da mettere a repentaglio la "ragionevole certezza" del rispetto della soglia minima del 20%. Come già rilevato nell'ambito del piano di concordato oggetto di ammissione, la Società ha optato per la soluzione del concordato liquidatorio per porre rimedio alla crisi emersa. In particolare, si ribadisce per scrupolo che si propone di monetizzare tutte le componenti dell'attivo nell'arco del piano (il cui orizzonte coincide con il 31 dicembre 2025) al fine di destinarne il ricavato al ceto creditorio, il cui soddisfacimento dipende dall'assai significativo apporto della "

(nel prosieguo indicata anche come " "); trattasi di una società in accomandita semplice con sede in Torino, I" ) e della società (nel prosieguo indicata anche come " "; trattasi di una società a responsabilità limitata con sede in Torino,

Tali società, al solo fine di favorire il buon esito del concordato e a titolo di finanza esterna, si sono impegnate a pagare direttamente alcuni creditori di per un importo di € 4.225.000,00, poi rivisto in melius nel diverso importo di € 4.485.000,00 in sede di integrazione del piano di concordato del 23 dicembre 2021 (senza violazione della par condicio creditorum e senza che l'importo in esame transiti in alcun modo attraverso il patrimonio della Società), rinunciando a surrogarsi nelle rispettive posizioni (sino alla completa esecuzione del piano e, dunque, al pagamento dei creditori secondo la proposta concordataria), onde consentire il soddisfacimento per intero dei creditori prededucibili e di quelli privilegiati (questi ultimi nei limiti della capienza dei beni sui quali insiste la garanzia), nonché la corresponsione ai chirografari della "soglia" del 20% prevista dall'ultimo comma dell'art. 160, l.fall. (soglia comunque garantita da eventuali



ulteriori apporti di e III nel caso in cui la somma di € 4.485.000,00, come aggiornata infra  
rispetto al piano di concordato oggetto di deposito, non risultasse sufficiente a raggiungere il  
soddisfacimento del menzionato 20% dei creditori chirografari). Va poi messo in luce che la  
valutazione prudentiale di numerose poste attive e passive ha suggerito – ma sarebbe più corretto  
dire “imposto” – di prospettare una percentuale “minima” per ciascuna classe di creditori  
(comunque superiore alla suddetta “soglia” del 20%), onde tenere in debito conto le stime  
prudenziali adottate. Ciascuna percentuale è giustificata dai criteri fortemente prudentiali, in  
termini sia di minor valutazione delle componenti dell’attivo, sia di appostazione, nell’ambito delle  
passività, di fondi che ne incrementano l’entità. Anche l’attestazione prodotta a corredo del piano  
concordatario riflette questa medesima “scelta” e considera più realistico, in ossequio al canone  
della prudenza, lo scenario “conservativo” prospettato nel piano. Alla luce del tenore del piano e  
dell’attestazione, dunque, l’impegno che la debitrice assume ai sensi dell’art. 161, comma 2, lett.  
e), l.fall., vale a dire l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il  
proponente si obbliga ad assicurare ai creditori chirografari, si riferisce alla percentuale prevista  
per ciascuna delle relative classi, come infra illustrate; ciò anche agli effetti di cui all’art. 186,  
l.fall., nella denegata ipotesi (teorica) di inadempimento degli obblighi concordatari. Va da sé che  
la fluidità dell’attuale periodo storico e l’incertezza delle previsioni dovuta all’emergenza Covid-19  
comportano la possibilità che la Società valuti, ove necessario, al cospetto di eventuali di  
mutamenti delle circostanze, la modifica del piano e della proposta (pur sempre consentita dall’art.  
172, l.fall., entro quindici giorni prima dell’adunanza dei creditori), fermo restando che, nella  
specie, la fattibilità economica è connessa all’impegno – cogente ed irrevocabile – assunto dalla  
Società e dalla III. Premessi e richiamati tali cenni, è opportuno procedere nell’esposizione  
seguendo il medesimo ordine adottato nella relazione ai sensi dell’art. 173 l.fall. e, al riguardo, si  
ritiene siano di per sé dirimenti le seguenti osservazioni.

D.6.d.(i). (segue). La presenza di un’iscrizione ipotecaria

Il Commissario Giudiziale sembrerebbe aver lamentato una scarsa trasparenza da parte della  
Società che, in fase di presentazione del piano di concordato, non avrebbe adeguatamente  
evidenziato la presenza di una trascrizione pregiudizievole che interessa uno degli immobili  
oggetto di garanzia per l’erogazione di finanza esterna. È doveroso rilevare, sebbene non determini  
alcun impatto sui valori economici e/o sui tempi di realizzo del piano di concordato, che nelle more  
la società ha contratto un contratto di mutuo ipotecario in relazione all’immobile di  
nei termini indicati di seguito e, invero, già preannunciati in precedenza in termini





come della conseguente trascrizione (pari a € 700.000,00), non intacca in alcun modo il valore di realizzo degli immobili in parola: in effetti, il valore proporzionale del mutuo erogato e della relativa iscrizione ipotecaria sono assai relativi tenuto conto del valore periziato degli immobili in questione, anche a seguito della sottoposizione a stress test. Inoltre, al momento dell'eventuale cessione a terzi dei beni immobili, l'iscrizione ipotecaria sarebbe destinata a cancellazione senza alcun ostacolo per l'esecuzione del piano di concordato di cui al punto 1, trattandosi di un'operazione convenzionale per il settore immobiliare anche tenuto conto del valore e della consistenza dei beni immobili in questione. Sul punto, in fase di integrazione del piano di concordato e unitamente alla memoria del 23 dicembre 2021, sono già state presentate le risultanze delle verifiche ipocatastali relative agli immobili di cui al punto 1 (doc. 24 e 25). Riferisce inoltre il Commissario Giudiziale che l'erogazione di finanzia di cui al mutuo suindicato sarebbe stata accordata in forza di una perizia bancaria in cui il valore dell'immobile sarebbe stimato in € 1.050.000,00, a fronte del diverso importo di € 4.040.000,00 indicato dalla Società nel piano di concordato e oggetto di relazione peritale. Al riguardo, appare utile osservare che il valore peritale indicato dalla banca è un "numero" che non risulta di per sé indicativo ai fini della stima del valore venale del bene immobile in questione. A ragionare diversamente, ossia a prendere in considerazione per la stima venale l'importo indicato dalla banca, si dovrebbe assumere un paradossale valore al mq di neppure € 600,00, addirittura inferiore al minimo dei valori indicati per la destinazione d'uso meno pregiata (laboratorio) tra quelle di mercato (e nella quale non rientra senz'altro il bene in questione). A ragionare diversamente, si dovrebbe quindi assumere che un immobile di lusso nel cuore della città turistica di Milano, adibito ad albergo e funzionante, avrebbe un valore commerciale pari a un laboratorio artigianale di non particolare rilievo della medesima zona. Come riferito in precedenza nell'interlocuzione intercorsa con il Commissario Giudiziale, non sono noti i criteri di valutazione impiegati dal perito incaricato dalla banca. Pertanto, parrebbe non vi siano le condizioni, né – a modesto e rispettoso modo di vedere della scrivente difesa – i motivi, per spiegare i criteri che hanno indotto il perito dell'istituto di credito a indicare un simile valore ai fini interni della delibera bancaria. Al più e come già dichiarato in precedenza nell'interlocuzione intercorsa con il Commissario Giudiziale, per correttezza d'impostazione metodologica e verificabilità delle informazioni, sarebbe stato eventualmente possibile considerare che le perizie indipendenti già acquisite sarebbero potute essere oggetto di una "second opinion", poiché questa potrebbe sembrare al più una prospettiva da prendere eventualmente in considerazione, trattandosi di elaborati noti, così come sono noti i criteri su cui si basano. Ma ciò solo sulla base di



*un'eventuale messa in discussione dei criteri a partire dai quali sono state redatte, poiché il valore finale è necessariamente effetto di questi stessi criteri. Come noto, tuttavia, la prassi del settore bancario non prevede il rilascio di copia della perizia al mutuatario. Si tratta infatti di documento a solo uso interno della banca, la quale indica al perito incaricato di rispettare i parametri richiesti dallo stesso istituto di credito nell'attività estimativa. Sul punto, non si ritiene sia necessario segnalare come i criteri e le finalità relativi alla perizia bancaria siano ben diversi da quelli presi in considerazione in caso di valutazione commerciale. Si tratta peraltro di documento che, in base all'orientamento che risulta tuttora univoco (ex multis, v. decisione Arbitro Bancario del 30 gennaio 2014, n. 533), non rientrerebbe nella documentazione della quale il cliente ha diritto di ottenere copia ai sensi dell'art. 119, comma 4, T.U.B. Per tali motivi, la società non dispone di copia della perizia. Naturalmente, ove ritenuto opportuno, la Società è senz'altro disponibile a presentare un'istanza motivata per ottenere accesso al documento. Tuttavia, per le ragioni suindicate, risulta che il rischio di un rifiuto della banca a fornire il documento sia concreto e valutei fin da subito come potrebbe essere gestito.*

*Si aggiunga a quanto sopra che non risulta una perfetta sovrapposibilità tra le particelle degli immobili di ..... posti a servizio dei concordati e quelli che sono interessati dall'iscrizione ipotecaria. Per chiarezza e semplicità, ci sono particelle – seppur minime – non ingombrate dal peso (e che, pertanto, non dovrebbero essere state considerate ai fini della stima peritale della banca).*

*...OMISSIS...*

*D.6.d. (ii). (segue). L'inclusione in un ramo d'azienda*

*Il Commissario Giudiziale rileva inoltre profili di criticità, sempre in termini di "ragionevole certezza" del rispetto della soglia minima del 20%, a causa dell'inclusione del medesimo immobile in un ramo d'azienda concesso in affitto a terzi, peraltro a un canone non adeguato. Con riguardo a quanto sopra, non v'è dubbio che l'immobile in questione sia effettivamente ricompreso in un contratto di affitto d'azienda in favore della società ..... Eppure, sotto tale profilo, non si ravvisano motivi concreti di rischio per la fattibilità del piano di concordato. Difatti, specie considerata la composizione delle società in riferimento (come del resto evidenziata dallo stesso Commissario Giudiziale) e, soprattutto, tenuto conto dell'art. 15 del contratto di affitto di ramo d'azienda comprensivo dell'immobile in esame (doc. 26) – ai sensi del quale il contratto «potrà essere risolto anticipatamente con effetto immediato e senza obbligo di preavviso [...] ove sussistano gravi e comprovati motivi [...] che giustifichino ampiamente la pretesa dell'altra parte*



di risolvere anticipatamente il presente rapporto contrattuale» –, sembra ricorrano motivi fondati per sostenere che la conduzione dell'azienda da parte di \_\_\_\_\_ non sia un "ingombro", ma anzi una garanzia di continuità reddituale (seppur minima) di \_\_\_\_\_ e di conservazione in stato di funzionamento degli impianti dell'immobile. Al tempo stesso, non sfugge la prelazione prevista ai sensi dell'art. 18 del medesimo contratto che, nei rapporti tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, potrebbe applicarsi in caso di vendita a terzi dell'immobile. In continuità con lo spirito che ha finora animato l'iniziativa concordataria e nel recepire le segnalazioni del Commissario Giudiziale, con conseguente esclusione dei rischi dallo stesso profilati, si rileva come \_\_\_\_\_ abbia formalizzato una proposta irrevocabile di integrazione e modifica del contratto in cui procura il suo, in caso di vendita a terzi dell'immobile, a rinunciare alla prelazione e accettare la risoluzione consensuale del contratto (doc. 27)." (a condizione del passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato preventivo in oggetto).

Nell'attestazione integrativa del dicembre 2021 sulla memoria modificativa, il dr. \_\_\_\_\_

ha precisato che "La società prevede l'intervento delle società \_\_\_\_\_ e della società \_\_\_\_\_ che si impegnano, subordinatamente all'omologa del concordato, a mettere a disposizione del concordato finanza esterna fino a concorrenza di € 5.035.000,00 per garantire il buon esito del concordato, con le tempistiche di versamento sopra riportate. Le predette società si sono inoltre impegnate irrevocabilmente, sempre a titolo di finanza esterna, nell'interesse dei creditori di \_\_\_\_\_, a mettere a disposizione di quest'ultima nell'ambito del Concordato \_\_\_\_\_ le ulteriori somme, rispetto all'importo di euro 5.035.000,00, eventualmente necessarie per garantire la percentuale del 20% dei crediti chirografari ai sensi dell'art. 160, comma 4, l. fall. "

Si riepilogano inoltre i congrui *stress test* in base a perizie di stima svolti dall'attestatore ex art. 161 l.f. da ultimo, con ribassi di circa il 30-35% che risultano comunque consentire la tenuta del piano di concordato quanto alla percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari ex art. 160 ultimo comma l.f., anche considerando il maggior passivo emergente dai rilievi commissariali come *infra* recepiti dalla proponente:



### 3.4 Finanza esterna

I terzi, società,

e società

C. si sono impegnate congiuntamente a versare, condizionatamente all'omologa del concordato preventivo, l'importo di € 5.035.000,00 ai fini di garantire il buon esito del concordato.

Detta finanza esterna a favore direttamente dei creditori, senza che le somme passino attraverso il patrimonio del debitore, sarà versata dai terzi con le seguenti tempistiche:

- € 1.575.000,00 entro il 31.12.2022
- € 435.000,00 entro il 31.12.2023
- € 470.000,00 entro il 31.12.2024
- € 2.555.000,00 entro il 31.10.2025

La predetta finanza esterna sarà messa a disposizione dai terzi per i pagamenti previsti dal piano concordatario.

Società I

Società I

Circa la capacità dei sopranominati terzi di far fronte alla necessità di finanza esterna lo scrivente richiama il paragrafo 6 (pag. 91 dell'attestazione resa in data 12 maggio 2021) nel quale si evidenzia che il valore di realizzo attribuibile ai due immobili (di proprietà delle due società terze) congiuntamente è quantificato (al netto degli stress test considerati - 10% sul valore di realizzo peritato) come segue:

- Immobile di I € 4.145.000,00
- Immobile di I € 3.285.000,00

Valore complessivo realizzabile € 7.430.000,00

Il suddetto valore di realizzo considerato per i due immobili servirà per coprire la finanza esterna necessaria per sostenere il concordato di € 5.035.000). Va al proposito segnalato che nel precedente Piano 12.2021 la finanza esterna messa a disposizione dai terzi era stata destinata alla copertura del fabbisogno, oltre che per , anche del fabbisogno necessario per il buon esito del concordato preventivo della società (€ 1.075.000,00); la domanda di concordato preventivo presentata dalla società , è stata rinunciata, per cui il valore complessivo stimato come realizzabile per gli immobili che i terzi si sono impegnati a vendere (cioè € 7.430.000,00) viene integralmente destinata a copertura del fabbisogno di € 5.035.000,00 necessario per il buon esito del concordato preventivo della ricorrente.

Lo scrivente, tenuto in considerazione il particolare momento in cui versa il mercato immobiliare ritiene di effettuare maggiori stress test sul valore di realizzo peritato che è il seguente:

immobile di I valore di realizzo peritato € 4.607.500,00

immobile di I valore di realizzo peritato € 4.040.000,00

Totale valore di realizzo peritato € 8.647.500,00

Lo scrivente ritiene di applicare uno stress test del 30% sul valore di realizzo peritato che permette di evidenziare la seguente valutazione di realizzo:

Immobile di I valore realizzo al netto stress test del 30% € 3.225.250,00

Immobile di I valore di realizzo al netto stress test del 30% € 2.818.000,00

Dedotto:

debito per mutuo ipotecario su immobile I € - 350.000,00

Valore realizzo al netto stress test del 35% € 5.703.250,00

L'importo di realizzo degli immobili messi a garanzia dai terzi, al netto di rilevanti stress test del 30%, appare comunque capiente per garantire la finanza esterna di € 5.035.000,00 necessaria per il buon esito del concordato della ricorrente.



Non appare dunque *ictu oculi* prevedibile l'assenza della soddisfazione minima del 20% dei creditori chirografari, né appare irragionevole il raggiungimento della percentuale fissa minima, non potendosi oggi ritenere la proposta concordataria inadatta a perseguire la causa concreta cui la procedura è volta, consistente nel consentire il superamento della condizione di crisi dell'imprenditore, anche alla luce della presenza di ingente finanza esterna con messa a disposizione della liquidità derivante dalla cessione di un rilevante patrimonio immobiliare di società terze, che non transita nel patrimonio sociale e consente il rispetto delle cause di prelazione.

Il Tribunale ritiene dunque allo stato di dover confermare – anche alla luce delle precisazioni contenute nelle motivazioni di cui alla memoria integrativa ex art. 173 l.f. di e dell'ultima relazione di attestazione – la valutazione di fattibilità giuridica quale non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati e ad assicurare il soddisfacimento minimo della percentuale del 20% ai creditori chirografari come prevista dalla legge e dal piano per le singole classi, soglia che risulta plausibilmente ed in modo ragionevole raggiungibile sulla base del percorso di attestazione, ferme le valutazioni di convenienza economica dei creditori (vedi sul punto Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 9061 del 07/04/2017 e da ultimo la citata dal CG Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 11522 del 15/06/2020; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13224 del 17/05/2021), alla luce delle seguenti considerazioni:

- l'attestatore dr. ha proceduto a più severi *stress test* con ribasso del 30% dei valori immobiliari, concludendo per la tenuta e ragionevolezza dell'ipotesi di piano;
- non si può fare riferimento ad una immotivata perizia dell'istituto di credito sul valore immobiliare astratto ma per forza ai controlli dell'attestatore svolti sulla base dei valori OMI della banca dati dell'Agenzia delle Entrate ovvero sulla base di una perizia di stima asseverata e/o giurata che concluda nel senso che il concreto valore degli immobili sia in grado di "tenere" il prezzo medio di vendita in modo da consentire la prognosi positiva di fattibilità giuridica e l'adempimento degli obblighi concordatari, di talché l'attestatore possa esprimersi su dati concreti con propri specifici *stress test*, considerando anche l'ubicazione, lo stato del mercato immobiliare in zona, la regolarità catastale/urbanistica/edilizia/energetica e la consistenza concreta del bene immobile; in quanto la soddisfazione del ceto creditorio e il rispetto delle percentuali offerte in definitiva nel presente piano dipende dal successo della vendita immobiliare al prezzo indicato, la stima dell'attestatore deve essere specifica e prendere in esame la certificazione ventennale e le visure ipotecarie ed immobiliari per individuare eventuali gravami opponibili alla



procedura anche con riferimento ai mutui bancari, valutando se gli immobili sono ritenuti liberi da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ed eventualmente operando ove dovuto per specifiche ragioni idonee decurtazioni del valore estimativo, determinando il valore di stima "statico" effettuato con riferimento ai criteri di valutazione contemplati dagli artt. 568 e 173 bis disp. att. c.p.c.;

- ciò pare sia in effetti avvenuto in concreto, in quanto l'attestatore ha motivatamente ritenuto che gli immobili siano in grado di tenere il valore ed il prezzo di cessione competitiva pur considerando e decurtando dalla base il valore del gravame ipotecario "denunciato" dal CG;
- le risorse concordatarie derivanti dalla finanza esterna "immobiliare" sono certamente destinate ad aumentare in quanto "riservate" a beneficio del solo ceto creditorio di

Il a seguito del venir meno degli apporti in favore del concordato di

3, in ragione del fallimento in proprio di quest'ultima, previa rinnovazione necessaria del mandato irrevocabile alla vendita competitiva al solo commissario giudiziale del presente concordato, sulla base della disponibilità già manifestata dal difensore a verbale di udienza collegiale del 24 febbraio 2022: *"la società manifesta la volontà di rinnovare il mandato per la vendita degli immobili al commissario giudiziale non essendovi una caducazione automatica a seguito del fallimento di*

Quanto agli eventuali debiti privilegiati verso l'Erario e gli enti previdenziali inseriti nella classe I e nella classe II, che saranno pagati in moratoria ultra annuale con dilazione entro la fine del 2025, il Collegio rileva che quanto alla moratoria da ritardo ultra-annuale nel pagamento degli interessi compensativi di dilazione, riguardante anche i crediti in transazione fiscale e previdenziale, la società deve individuare per consentire agli enti l'effettiva valutazione di convenienza economica in sede di esercizio del diritto di voto lo scenario previsto dall'art. 86 Codice Crisi di Impresa ed Insolvenza, secondo il quale è *"prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo"*, attribuendo effettivamente in piano tali interessi di dilazione ai creditori privilegiati pagati oltre l'anno, il cui pagamento non segua la liquidazione degli immobili su cui insiste il privilegio speciale (importo individuato dall'attestatore in circa € 22.000,00 quanto al fabbisogno ulteriore, come da precisazione in udienza del 24 febbraio 2022).



Si deve infine trattare degli ulteriori rilievi del CG sull'aumento del passivo accertato per la relazione ex art. 172 l.f. che non consentirebbero il rispetto della (più volte menzionata) percentuale minima di soddisfazione dei chirografari: *"IL CREDITO DEL FALLIMENTO*

*"Il Curatore della [ ] nel precisare il credito in complessivi € 5.700.483,29 ha evidenziato come, dissentendo da quanto esposto nella proposta concordataria della società Incoming prima del fallimento, "non possa farsi luogo alla compensazione tra il suddetto credito ed il controcredito vantato dalla [ ] in quanto si ritiene che detti controcrediti (fatte salve le verifiche del caso sull'entità degli stessi) debbano essere in ogni caso qualificati come postergati in ragione della situazione di squilibrio finanziario e patrimoniale patita dalla fallita, che era soggetta al controllo ed all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo [ ]". LA FIDEIUSSIONE RILASCIATA A FAVORE DI F [ ]*

*A GARANZIA DI POSIZIONE DELLA [ ] Tra le precisazioni di credito pervenute vi è quella proveniente dalla [ ] che si è resa cessionaria della posizione originariamente in capo a " [ ]*

*[ ], che aveva in essere un rapporto di conto corrente con la [ ] (poi gestione [ ] con apertura di credito utilizzabile in conto corrente garantita per l'importo di € 500.000,00 da fideiussione rilasciata il 30.11.201711 a favore della Banca stessa dalla [ ]*

La società proponente risulta essersi adeguata ai rilievi del CG, inserendo il pagamento di tali debiti nel fabbisogno secondo le percentuali di piano, affermando che *"Ad ogni modo, in via prudenziale la Società ritiene di dichiarare già in questa sede – con valore di modifica alla proposta concordataria – un corrispettivo adeguamento del piano di concordato prevedendo l'esclusione della compensazione precedentemente prevista e, pertanto, una diversa rappresentazione del passivo concordatario nei termini che verranno illustrati infra."* e lo stesso ragionamento deve valere per la fideiussione bancaria non risultante dalla centrale rischi (vedi pagine 30 e ss. della memoria difensiva ex art. 173 l.f.).

Anche nelle tabelle di cui al piano aggiornato – ferma la soddisfazione minima del 20% - i debiti per impegni fideiussori e bancari chirografari risultano incrementati di € 500.000 verso la cessionaria del credito di [ ] ed appare esclusa inoltre la (precedentemente operata) compensazione ex art. 56 l.f. verso [ ] oggi in fallimento di circa € 1.640.000,00, in quanto i debiti infragruppo si sono incrementati di circa € 1,6 Milioni, senza che gli stessi siano considerati esigibili nel regresso verso società fallite del gruppo, che con i riparti non saranno in grado di pagare i crediti chirografari.



L'adeguamento ai due corretti rilievi del CG appare dimostrato sul punto anche da quanto esposto nell'attestazione integrativa del dr. [redacted] "Nel Piano concordatario 5.2021 e successiva integrazione (Piano 12.2021) la ricorrente aveva compensato ai sensi dell'art. 56 l.f. il credito di € 1.640.406,54 a fronte del maggior debito di € 5.700.383,29 maturato nei confronti della [redacted]. Il curatore della società [redacted] ha precisato il credito della stessa nei confronti della ricorrente in complessivi € 5.700.483,29 (importo che diverge per oltre € 100,00 rispetto al debito che era stato evidenziato nei Piani concordatari 5.2021 e integrazione 23.12.2021, di cui tuttavia non è disponibile la riconciliazione), contestando che "non possa farsi luogo alla compensazione tra il suddetto credito ed il controcredito vantato dalla [redacted] in quanto si ritiene che detti controcrediti (fatte salve le verifiche del caso sull'entità degli stessi) debbano essere in ogni caso qualificati come postergati in ragione della situazione di squilibrio finanziario e patrimoniale patita dalla fallita, che era soggetta al controllo ed all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo [redacted]. La ricorrente, pur riservandosi ogni contestazione in ambito dell'ammissione del predetto credito di Incoming Italia spa al passivo concordatario, ha comunque ritenuto, in via del tutto prudentiale, di considerare il maggior debito di € 5.700.483,29 (come sarà di seguito evidenziato nella trattazione del passivo concordatario) restando, pertanto, immutato il credito vantato verso la stessa [redacted] di € 1.640.406,54 per finanziamenti disposti a favore di quest'ultima. Essendo il credito v/Incoming Italia spa vantato dalla ricorrente considerato di natura chirografaria nel passivo fallimentare della debitrice, la ricorrente ha ritenuto nel Piano 1.2022, anche in considerazione del passivo di natura privilegiata insinuato nel fallimento della debitrice, di considerare il proprio credito verso [redacted] come non esigibile... OMISSIS ... Credito di regresso nei confronti di Gestione [redacted] in liquidazione (già [redacted] per garanzia fideiussoria prestata nell'interesse della [redacted] : Nel piano 12.2021 la società non aveva considerato il debito fideiussorio maturato nei confronti della [redacted] (e per essa della cessionaria del credito società [redacted] per garanzia fideiussoria di € 500.000,00 prestata, in data 30.11.2017, nell'interesse della società [redacted] (poi [redacted] debito che viene invece considerato nel piano 1.2022 e di cui si riferirà nel prosieguo). La società [redacted] è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano nel 2019 (procedura nr. [redacted]): il credito non è assistito da privilegio per cui nel piano 12.2021 si è ritenuto di considerarlo, in via prudentiale, non esigibile."



Quindi, anche sotto il profilo delle ulteriori poste passive (verosimilmente da appostarsi al chirografo) emerse verso \_\_\_\_\_ senza compensazione ex art. 56 l.f. e verso la banca per fideiussione prestata in favore di una società terza del gruppo - senza poter procedere ad alcuna compensabilità ed esigibilità delle rispettive poste infra gruppo - non appare essere venuta meno una fondamentale condizione di ammissibilità del concordato preventivo ex art. 160 ultimo comma l.f.; non si può pertanto, per le motivazioni tutte già evidenziate, pervenire alla revoca dell'ammissione ex art. 173 ultimo comma l.f.

**P.Q.M.**

- **DISPONE** l'archiviazione della segnalazione ex art. 173 l.f. e la prosecuzione della procedura di concordato preventivo RG CP \_\_\_\_\_ iniziata su ricorso di \_\_\_\_\_.

- **FISSA** in data 22 giugno 2022 ore 9.30, davanti al giudice delegato la nuova adunanza dei creditori, ai sensi dell'art. 174 della L.F., sottoponendo così alla massa dei creditori sociali, per le relative operazioni di voto, di cui agli artt. 174 e seguenti della L.F., la Proposta di concordato preventivo depositata per via telematica, come da memoria integrativa in data 23 dicembre 2021, con conseguente termine al C.G. per il deposito e comunicazione a mezzo PEC a tutti i creditori della relazione ex art. 172 L.F. entro il quarantacinquesimo giorno anteriore all'adunanza.

**Manda la Cancelleria di dare immediata ed urgente comunicazione a mezzo PEC alla società \_\_\_\_\_, al Pubblico Ministero, al Commissario Giudiziale che trasmetterà idoneo avviso a mezzo PEC della nuova data dell'adunanza dei creditori.**

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile del 24 febbraio 2022.

Il giudice rel. est.  
*dott. Francesco Pipicelli*

Il Presidente  
*Dott.ssa Alida Paluchowski*